

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2019
320/2019/R/EEL

DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RIU FERRARI SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANELLO (MO) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RIU CON IL CODICE DISTRIBUTORE 724

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1074^a del 23 luglio 2019

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione)

S.p.a.) dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 529/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 72/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel) e la relativa Tabella 1 allegata (di seguito: Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A (di seguito: deliberazione 568/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel) e la relativa Tabella 1 allegata (di seguito: Registro delle RIU);
- la lettera della Società Ferrari S.p.a. (di seguito: Ferrari), prot. Autorità 4508 del 29 gennaio 2010, inviata dalla medesima Società in quanto gestore della rete privata sita nel comune di Maranello (MO) (di seguito: lettera del 29 gennaio 2010);
- la lettera, prot. Autorità 4300 del 12 febbraio 2016, inviata da Ferrari, recante delle integrazioni e degli aggiornamenti, rispetto a quanto dichiarato con la lettera del 29 gennaio 2010, con riferimento a quanto previsto dal comma 9.5 del TISDC (di seguito: lettera del 12 febbraio 2016);
- le lettere del 30 giugno 2016, prot. Autorità 18655 del 1 luglio 2016, e del 17 novembre 2016, prot. Autorità 34254 del 17 novembre 2016, inviate da Ferrari, relative alla voltura dei titoli autorizzativi all'esercizio e della licenza di officina elettrica dell'impianto termoelettrico connesso alla RIU (di seguito: lettere del 30 giugno 2016 e del 17 novembre 2016);

- la lettera del 30 settembre 2016, prot. Autorità 27400 del 14 ottobre 2016 e prot. Autorità 33498 del 15 novembre 2016, inviata da Ferrari in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: lettera del 30 settembre 2016);
- la lettera del 23 gennaio 2017, prot. Autorità 2417 del 24 gennaio 2017, inviata da Ferrari al fine di richiedere la partecipazione alla procedura semplificata prevista dalla deliberazione 788/2016/R/eel per i soggetti che intendono trasformare una RIU in un SEU/SESEU (di seguito: lettera del 23 gennaio 2017);
- la lettera del 12 marzo 2018, prot. Autorità 8715 del 12 marzo 2018, inviata da Ferrari e recante la richiesta di rinuncia alla RIU e la cancellazione della medesima RIU dal Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel a seguito del riconoscimento, da parte del GSE, della qualifica di SEU per lo stabilimento produttivo di Ferrari stessa (di seguito: lettera del 12 marzo 2018);
- la lettera del 30 maggio 2018, prot. Autorità 17421 del 1 giugno 2018, inviata dal GSE a Ferrari e per conoscenza all'Autorità recante la comunicazione di avvio dell'attività istruttoria finalizzata alla definizione dell'ambito territoriale delle RIU (di seguito: lettera del 30 maggio 2018);
- le lettere del 27 settembre 2018, prot. Autorità 27240 del 1 ottobre 2018, e del 12 ottobre 2018, prot. Autorità 29211 del 15 ottobre 2018, inviate da Ferrari al GSE, e per conoscenza all'Autorità, contenente alcuni chiarimenti ed integrazioni alla documentazione inviata con lettera del 30 settembre 2016 (di seguito: lettere del 27 settembre 2018 e del 12 ottobre 2018);
- la lettera del 27 dicembre 2018, prot. Autorità 476 dell'8 gennaio 2019, inviata dal GSE, contenente l'esito dell'attività istruttoria finalizzata alla definizione dell'ambito territoriale della RIU (di seguito: lettera del 27 dicembre 2018);
- la lettera dell'8 aprile 2019, prot. Autorità 9126 dell'8 aprile 2019, inviata dalla Direzione mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale dell'Autorità (di seguito: Direzione DMEA) a Ferrari, al fine di comunicare gli esiti del procedimento avente ad oggetto la definizione dell'ambito territoriale della RIU sita nel territorio del Comune di Maranello (MO) e identificata nel registro delle RIU con il codice distributore 724 (di seguito: lettera dell'8 aprile 2019);
- la lettera del 17 aprile 2019, prot. Autorità 10205 del 18 aprile 2019, inviata da Ferrari e contenente le osservazioni di Ferrari in merito alle conclusioni del procedimento comunicate dalla Direzione DMEA con la lettera dell'8 aprile 2019 (di seguito: lettera del 17 aprile 2019);
- la lettera del 2 luglio 2019, prot. Autorità 17918 del 4 luglio 2019, inviata da Ferrari e contenente ulteriori integrazioni in merito alle conclusioni del procedimento comunicate dalla Direzione DMEA con la lettera dell'8 aprile 2019 (di seguito: lettera del 2 luglio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33 della legge 99/09 ha definito le Reti Interne di Utente (di seguito: RIU) come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

- reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge [15 agosto 2009], ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - sono reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la predetta norma ha, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare l'elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (misura, trasporto, dispacciamento, ecc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
 - l'articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l'altro, che l'Autorità "*individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti*";
 - l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*";
 - l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dal combinato disposto dalla legge 99/09, dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e dal decreto legislativo 93/11 individuando le reti private rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità ha:
 - individuato l'elenco delle reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete privata sita nel territorio del Comune di Maranello (MO) e gestita da Ferrari;

- completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
 - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
 - ii. rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;
 - iii. rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - iv. l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli altri SDC (di seguito: ASDC);
 - v. i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
 - vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, ad eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
 - vii. i gestori di SDC che intendono ottenere l'inclusione delle reti da questi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale della rete in questione (articolo 5 del TISDC) e le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
 - viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU inviino, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici della propria rete;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già inviata all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti private nella loro titolarità nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale della RIU, così da disporre di una base dati omogenea e congrua sulla quale

- effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l’Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da inviare;
- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l’altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza in suddetto Registro della rete privata sita nel territorio del Comune di Maranello (MO), gestita da Ferrari e identificata con il codice distributore 724;
 - rinviato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell’ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all’articolo 5 del TISDC;
 - previsto, con la deliberazione 788/2016/R/eel, che i soggetti che intendono trasformare una RIU in SEU/SEEU possano avvalersi di una procedura semplificata, qualora la richiesta di qualifica SEU/SEEU sia effettuata entro il 31 marzo 2017;
 - aggiornato, con la deliberazione 426/2018/R/eel, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, escludendo dal medesimo Registro, tra l’altro, le RIU che hanno ottenuto la qualifica di SEEU-A, SEEU-B, SEEU-D o SEU a far data da cui decorre la qualifica medesima;
 - l’Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, ha previsto, tra l’altro, che il GSE svolga in avvalimento le attività istruttorie finalizzate alla definizione territoriale delle RIU;
 - l’Autorità, con la deliberazione 568/2017/A, ha approvato il Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la lettera del 29 gennaio 2010, Ferrari, in qualità di gestore delle rete privata sita nel territorio del Comune di Maranello (MO) ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, che la predetta rete soddisfa i requisiti di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e, pertanto, ha richiesto l’inserimento della medesima rete nell’elenco delle Reti Interne di Utenza allegando copia della mappa catastale con le particelle su cui essa insiste;
- con la lettera del 12 febbraio 2016, Ferrari ha integrato e aggiornato la documentazione inviata con la lettera del 29 gennaio 2010, con riferimento a quanto previsto dal comma 9.5 del TISDC, dichiarando, inoltre, che:
 - sono state costruite nuove unità immobiliari, nella titolarità di Ferrari, elettricamente connesse alla RIU; in particolare, la RIU risulta essere costituita da due porzioni separate dalla - *omissis* - e ricomprendente anche alcune particelle catastali ubicate nel Comune di Fiorano Modenese (MO));

- l'ambito territoriale della RIU è stato individuato secondo i criteri previsti dall'articolo 5.2 del TISDC (insieme delle particelle all'interno dei muri di cinta e delle recinzioni esistenti alla data del 15 agosto 2009);
- con le lettere del 30 giugno 2016 e del 17 novembre 2016, Ferrari ha dichiarato che dal 3 ottobre 2016, a seguito delle volture dell'autorizzazione all'esercizio e dell'officina elettrica di produzione dell'impianto di generazione precedentemente in capo alla società Fenice S.p.a., è presente una sola società come produttore all'interno del sito, coincidente con il cliente finale;
- con la lettera del 30 settembre 2016, Ferrari ha:
 - integrato la documentazione inviata ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel, dichiarando che l'ambito territoriale della RIU e il relativo perimetro è stato determinato dall'insieme delle particelle catastali interessate dalla RIU alla data del 15 agosto 2009 secondo i criteri previsti dall'articolo 5.2 del TISDC (insieme delle particelle all'interno dei muri di cinta e delle recinzioni esistenti alla data del 15 agosto 2009);
 - specificato che, alla data del 15 agosto 2009, la porzione del sito industriale denominata - *omissis* -, risultava essere non elettricamente connessa alla RIU e che essa è stata elettricamente connessa alla RIU a far data dal 20 maggio 2012;
 - inviato copia delle visure catastali non ancora trasmesse, nonché planimetrie e mappe catastali relative al perimetro 2009 e al perimetro 2016 nei formati richiesti dall'Autorità;
- con la lettera del 23 gennaio 2017, Ferrari ha richiesto di poter accedere alla procedura semplificata ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 788/2016/R/eel prevista per i soggetti che intendono trasformare una RIU in SEESEU-A, SEESEU-B, SEESEU-D o SEU;
- con la lettera del 12 marzo 2018, Ferrari ha rinunciato alla qualifica di RIU per l'impianto sito nel territorio del Comune di Maranello (MO), gestita da Ferrari e identificata con il codice distributore 724, a far data dal 3 ottobre 2016, chiedendone conseguentemente la cancellazione dal Registro delle RIU; ciò a fronte del sopravvenuto accoglimento, da parte del GSE, della richiesta di includere il medesimo impianto tra i SEU/SEESEU;
- con la deliberazione 426/2018/R/eel, pertanto, l'Autorità, tra l'altro, ha escluso, con effetto dal 3 ottobre 2016, la RIU sita nel Comune di Maranello (MO), identificata da Terna con il codice distributore 724 e gestita dalla società Ferrari a seguito della sua ricomprensione fra i SEU (con effetto da pari data);
- continua a rendersi, quindi, necessaria la definizione del perimetro della RIU gestita da Ferrari in relazione al periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 2 ottobre 2016;
- l'Autorità, nell'ambito dell'avvalimento del GSE ai fini delle attività istruttorie per la definizione territoriale delle RIU, ha trasmesso al medesimo GSE anche la documentazione in proprio possesso relativa alla RIU sita nel territorio del Comune di Maranello (MO), gestita da Ferrari e identificata con il codice distributore 724.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la lettera del 30 maggio 2018, il GSE ha comunicato a Ferrari l'avvio dell'attività istruttoria volta a definire l'ambito territoriale della suddetta RIU in relazione al periodo 15 agosto 2009 – 2 ottobre 2016, precisando che la predetta istruttoria sarebbe stata condotta sulla base della documentazione inviata dall'Autorità e degli eventuali ulteriori documenti acquisiti dal GSE stesso;
- con le lettere del 27 settembre 2018 e del 12 ottobre 2018, Ferrari ha integrato la documentazione inviata ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel, producendo copia delle visure catastali non ancora trasmesse, delle planimetrie e delle mappe catastali relative al perimetro 2009 e al perimetro 2016, dichiarando che:
 - l'ambito territoriale della RIU è stato individuato secondo i criteri di cui all'articolo 5.3 del TISDC (“*insieme delle particelle catastali su cui insistono le diverse utenze*”) e non secondo l'articolo 5.2 del TISDC (come originariamente indicato), in quanto l'area individuata della RIU è divisa, oltre che dalla - *omissis* - anche da una particella catastale (cioè la particella - *omissis* - del Comune di Maranello), la quale non è totalmente recintata;
 - le particelle catastali della porzione - *omissis* -, situate - *omissis* - ubicate nel Comune di Fiorano Modenese (particelle catastali - *omissis* -), erano state erroneamente incluse nelle precedenti comunicazioni;
 - le particelle catastali della porzione - *omissis* -, ubicate nel Comune di Maranello (particelle catastali - *omissis* -), ed elettricamente connesse alla RIU a far data dal 20 maggio 2012, sono incluse nella RIU, confermando quanto comunicato con lettera 29 gennaio del 2010, in quanto si tratta di un unico stabilimento industriale già prima del 15 agosto 2009, riconosciuto unico opificio anche dall'Agenzia delle Dogane;
 - al netto di modifiche catastali aventi ad oggetto frazionamenti e modifiche negli elementi identificativi delle singole particelle, tale perimetro è rimasto invariato dal 2009 fino al 2 ottobre 2016;
- con la lettera del 27 dicembre 2018, il GSE ha comunicato all'Autorità l'esito dell'attività istruttoria di cui ai precedenti punti, escludendo alcune particelle catastali dall'ambito territoriale individuato da Ferrari sulla base delle dichiarazioni rese da Ferrari stessa con la lettera del 30 settembre 2016 e delle integrazioni rese con le lettere del 27 settembre 2018 e del 12 ottobre 2018. In particolare, il GSE ha individuato come ambito territoriale della RIU sita nel territorio del Comune di Maranello (MO) l'insieme delle particelle all'interno dei muri di cinta e delle recinzioni esistenti alla data del 15 agosto 2009, escludendo, cioè:
 - le particelle catastali - *omissis* -, in quanto la recinzione che perimetra l'insieme di tali particelle non può essere considerata parte della stessa recinzione della RIU poiché vi sono elementi di separazione, oltre la strada, che si frappongono tra le due recinzioni (immobili identificati con la particella - *omissis* -); inoltre, tali particelle non erano elettricamente connesse alla RIU al 15 agosto 2009;

- la particella catastale - *omissis* - in quanto esterna alla recinzione esistente al 15 agosto 2009;
- con la lettera dell'8 aprile 2019, il responsabile del procedimento ha comunicato a Ferrari l'esito dell'attività istruttoria del GSE evidenziando che le particelle catastali ricadenti ad - *omissis* - non possono essere incluse nel perimetro della RIU non essendo elettricamente connesse alla RIU alla data del 15 agosto 2009; è stato inoltre evidenziato che, dalla documentazione acquisita, la particella catastale - *omissis* - risultava non ricompresa nel perimetro indicato in planimetria, ma inserita nell'elenco delle particelle costituenti l'ambito territoriale della RIU;
- con la lettera del 17 aprile 2019, come integrata con la lettera del 2 luglio 2019, Ferrari ha integrato la documentazione fornita con le precedenti comunicazioni, evidenziando, in particolare, che, a suo avviso:
 - le particelle catastali - *omissis* - dovrebbero essere incluse nell'ambito territoriale della RIU sia secondo il criterio di cui all'articolo 5.3, lettera b), del TISDC (in quanto tali particelle sarebbero parte di un unico sito industriale già prima del 15 agosto 2009 come peraltro riscontrato dall'Agenzia delle Dogane che lo ha sempre trattato come unico opificio), sia secondo il criterio di cui all'articolo 5.2 del TISDC (in quanto la recinzione di tali particelle è separata dalla recinzione delle altre particelle catastali già ricomprese nella RIU solo da una porzione della particella - *omissis* - e da una strada statale);
 - la particella catastale - *omissis* - dovrebbe essere ricompresa nell'ambito territoriale della RIU in oggetto in quanto area ad uso esclusivo del personale Ferrari, dotata di recinzione ed elettricamente connessa alla RIU già prima del 15 agosto 2009;
 - la particella - *omissis* - non è parte della RIU in quanto da sempre esterna alla recinzione e priva di connessioni elettriche alla RIU stessa;
- dall'analisi della documentazione presentata appare evidente che l'area - *omissis* - e l'area - *omissis* - al 15 agosto 2009 erano due aree elettricamente separate e indipendenti e tutt'ora dotate di due distinte recinzioni e di distinti accessi;
- la rete elettrica privata in possesso dei requisiti di cui alla legge 99/09, per essere inserita nel Registro delle RIU, è la sola rete elettrica che insiste sull'area ubicata - *omissis* -. Infatti, applicando il criterio di cui all'articolo 5, comma 5.2, del TISDC, l'ambito territoriale della RIU dovrebbe essere identificato con l'area ricompresa nella recinzione - *omissis* -. L'applicazione del criterio di cui all'articolo 5, comma 5.3, del TISDC, comporterebbe invece l'identificazione dell'ambito della RIU come insieme delle sole particelle catastali su cui al 15 agosto 2009 insistevano utenze connesse alla rete interna di utenza, nonché delle particelle catastali su cui insistevano, alla medesima data, tratti delle linee elettriche che costituivano la RIU (un ambito, pertanto, potenzialmente più ristretto di quello individuabile col il criterio di cui al comma 5.2: verrebbe comunque esclusa l'area - *omissis* - in quanto priva di utenze connesse alla RIU al 15 agosto 2009, nonché di particelle su cui insistono tratti di linea della RIU e verrebbero essere escluse anche le particelle catastali interne alla recinzione dell'area - *omissis* - prive di utenze connesse alla RIU o non interessate dal passaggio delle linee elettriche della RIU stessa).

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere in parte le osservazioni formulate da Ferrari con la citata lettera del 17 aprile 2019, ricomprendendo nell'ambito territoriale della RIU sita nel comune di Maranello (MO), ai sensi dell'articolo 5.3, lettera a), del TISDC, la particella catastale - *omissis* -, in quanto dotata di recinzione ed elettricamente connessa alla RIU ante 15 agosto 2009 ed escludendo la particella catastale - *omissis* - in quanto esterna alla recinzione stessa e non connessa elettricamente alla RIU;
- confermare, invece, l'esclusione dal predetto ambito territoriale delle particelle catastali - *omissis* -, in quanto gli elementi indicati da Ferrari non appaiono coerenti con i principi alla base dell'identificazione dell'ambito territoriale previsti dall'articolo 5 del TISDC. Le predette particelle, infatti, come già detto sopra, non erano allora elettricamente connesse alla RIU, bensì erano alimentate da una connessione indipendente, in media tensione, alla rete dell'impresa distributrice e-distribuzione S.p.a. e, per quanto evidenziato nei precedenti considerati, erano esterne alla recinzione presente al 15 agosto 2009 (l'area recintata - *omissis* -, non può essere intesa come continuazione dell'area recintata - *omissis* -in quanto la continuità territoriale appare interrotta dalla presenza della particella - *omissis* -è necessariamente accessibile a tutti);
- in conseguenza di quanto sopra, individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, per il periodo intercorrente tra il 15 agosto 2009 e il 2 ottobre 2016, come ambito territoriale della RIU di Ferrari sita nel territorio del Comune di Maranello (MO), gestita da Ferrari e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 724, l'insieme delle particelle catastali riportate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento; al riguardo si evidenzia che le planimetrie e le mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, pur relative al medesimo ambito territoriale rimasto invariato fin dal 2009, si differenziano esclusivamente per i numeri identificativi di una o più particelle o suburbani modificati per effetto di aggiornamenti catastali;
- dare mandato a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) affinché:
 - acquisisca i dati di consumo associati alle utenze elettriche presenti sulle particelle catastali - *omissis* -sitate nel Comune di Maranello, nonché sulle particelle catastali - *omissis* - situate nel comune di Fiorano Modenese e relativi al periodo intercorrente tra la data di connessione alla RIU (20 maggio 2012) e il 2 ottobre 2016 incluso (in quanto dal 3 ottobre 2016 la RIU è stata cancellata dal relativo registro a seguito della sua trasformazione in SEU);
 - provveda a stimare, qualora non disponibile, l'entità delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che le utenze di cui al precedente alinea hanno già versato, pur essendo connesse a una RIU, applicando il medesimo criterio di cui all'articolo 21 del TISDC (ripartizione pro quota ai diversi clienti finali afferenti alla RIU delle componenti tariffarie a copertura

- degli oneri generali di sistema complessivamente versate in relazione al punto di interconnessione con la rete pubblica);
- provveda a definire l'entità delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che le predette utenze avrebbero dovuto versare qualora fossero state connesse alla rete pubblica;
 - richieda a Ferrari la corresponsione delle predette componenti tariffarie non versate, pari alla differenza tra l'entità di quelle che avrebbe dovuto versare e quelle già versate (eventualmente calcolate in modo convenzionale come sopra indicato);
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, alla Società Ferrari S.p.a. e alla Società e-distribuzione S.p.a., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Maranello (MO)

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, per il periodo intercorrente tra il 15 agosto 2009 e il 2 ottobre 2016, come ambito territoriale della RIU di Ferrari sita nel territorio del Comune di Maranello (MO), gestita dalla Società Ferrari S.p.a. e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 724, l'insieme delle particelle catastali riportate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nella planimetria di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;
2. di dare mandato a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) affinché:
 - acquisisca i dati di consumo associati alle utenze elettriche presenti sulle particelle catastali - *omissis* - situate nel Comune di Maranello, nonché sulle particelle catastali - *omissis* - situate nel comune di Fiorano Modenese e relativi al periodo intercorrente tra la data di connessione alla RIU (nel corso del 2015) e il 2 ottobre 2016 incluso (dal 3 ottobre 2016 la RIU è stata cancellata dal relativo registro a seguito della sua trasformazione in SEU);
 - provveda a stimare, qualora non disponibile, l'entità delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che le utenze di cui al precedente alinea hanno già versato, pur essendo connesse a una RIU, applicando il medesimo criterio di cui all'articolo 21 del TISDC (ripartizione pro quota ai diversi clienti finali afferenti alla RIU delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema complessivamente versate in relazione al punto di interconnessione con la rete pubblica);
 - provveda a definire l'entità delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che le predette utenze avrebbero dovuto versare qualora fossero state connesse alla rete pubblica;

- richieda a Ferrari la corresponsione delle predette componenti tariffarie non versate, pari alla differenza tra l'entità di quelle che avrebbe dovuto versare e quelle già versate (eventualmente calcolate in modo convenzionale come sopra indicato);
- 3. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, alla Società Ferrari S.p.a. e alla Società e-distribuzione S.p.a., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Maranello (MO);
- 4. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini